REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/82 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1982

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 524/82 [4], ha riservato il beneficio dell'aiuto al consumo all'olio d'oliva confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri ;

considerando che le imprese elleniche utilizzano abitualmente, per soddisfare alla domanda dei consumatori ellenici, imballaggi di un contenuto maggiore di quello suindicato ; che tali imballaggi rappresentano attualmente in Grecia la maggior parte del consumo d'olio d'oliva confezionato ; che pertanto, per assicurare un graduale adattamento delle abitudini di consumo, è opportuno concedere l'aiuto al consumo, ancora fino al 31 dicembre 1982, anche agli oli confezionati in questo paese in imballaggi di contenuto non eccedente i 20 litri ;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3172/80 ha definito la nozione di immissione sul mercato della Comunità ; che dall'esperienza acquisita è risultato che, per facilitare il controllo dell'adempimento della condizione relativa all'immissione sul mercato comunitario ad un livello di prezzo che tenga conto dell'importo dell'aiuto al consumo, agevolando altresì i rapporti commerciali tra commercianti e confezionatori di olio d'oliva, è opportuno aggiungere una condizione supplementare affinché quest'olio possa essere considerato come immesso sul mercato ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2762/80 [6], prevede che lo Stato membro interessato decide il ritiro temporaneo del riconoscimento ad ogni impresa di confezionamento che ha chiesto l'aiuto per una quantità di olio d'oliva superiore alla quantità per la quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto ; che, per evitare che si eluda tale sanzione, è necessario prevedere misure restrittive per la concessione di un nuovo riconoscimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti l'attività di confezionamento nello stesso stabilimento ;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE prevede che uno Stato membro può riconoscere uno o più organismi professionali che partecipano alle attività di determinazione dei quantitativi d'olio d'oliva condizionati che possono beneficiare dell'aiuto ; che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto al consumo, è opportuno che tale Stato membro definisca i compiti che gli organismi professionali riconosciuti debbono svolgere ; che, allo stesso scopo, è opportuno che gli Stati membri interessati determinino le condizioni in cui le imprese di confezionamento affidano la presentazione delle loro domande di aiuto agli organismi professionali riconosciuti ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78 ha riservato l'aiuto al consumo agli oli d'oliva vergini commestibili, all'olio puro d'oliva e all'olio di sanse raffinato e d'oliva ; che, nella situazione attuale sussiste il rischio che oli esterificati aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva, prodotti a partire da oli acidi di raffinazione ottenuti dall'olio d'oliva lampante o dall'olio di sanse greggio, possano beneficiare fraudolentemente dell'aiuto al consumo ; che pertanto, per poter procedere al controllo della qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, occorre prevedere che ad ogni olio acido di raffinazione venga aggiunto un determinato quantitativo di certi oli diversi dall'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, del regolamento (CEE) n. 3089/78 ogni immissione in libera pratica di olio d'oliva importato è subordinata alla costituzione di una cauzione ; che l'importo di tale cauzione corrisponde, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3172/80, all'importo dell'aiuto al consumo ;

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
[4] GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 7.
[5] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
[6] GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.

considerando che, in applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Grecia, l'importo dell'aiuto al consumo applicabile in Grecia è differente da quello applicabile nel resto della Comunità ; che tale differenza può provocare deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza per gli oli eventualmente immessi in libera pratica in Grecia ; che, di conseguenza, occorre prevedere che l'importo della cauzione da costituire in tale paese, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3172/80, sia uguale all'importo della cauzione da costituire negli altri paesi della Comunità ;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3172/80 prevede, ai fini dello svincolo della cauzione costituita, all'atto dell'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva in provenienza dai paesi terzi, un termine di sei mesi per la presentazione del certificato che attesta che l'olio in questione non ha beneficiato dell'aiuto al consumo ; che dall'esperienza acquisita è risultato che, in alcuni casi d'importazione di olio d'oliva, tale termine è insufficiente tenuto conto della struttura particolare di questo commercio, segnatamente nei paesi non produttori ; che, per ovviare a tali difficoltà, è opportuno rendere più flessibili le modalità relative alla liberazione della cauzione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3172/80 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 6, paragrafo 1 :
   — al secondo comma, la data del « 31 ottobre 1982 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1982 » ;
   — è aggiunto il comma seguente :
   « Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano in Grecia fino al 31 dicembre 1983 anche per gli imballaggi di un contenuto netto superiore a 5 litri e fino a 20 litri. ».
2. Nell'articolo 6 bis, paragrafo 3, la data del « 31 ottobre 1983 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1983 ».
3. Nell'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

   « 1. Ai sensi del presente regolamento, si considera immesso sul mercato della Comunità l'olio d'oliva venduto da un'impresa di confezionamento riconosciuta dopo essere stato confezionato nella stessa impresa conformemente all'articolo 6.

   Il tasso di conversione da utilizzare per la conversione dell'importo dell'aiuto al consumo fissato in ECU è il tasso rappresentativo in vigore il giorno dell'uscita dell'olio confezionato dall'impresa di confezionamento riconosciuta. ».
4. Nell'articolo 12, viene aggiunto il seguente paragrafo :

   « 5. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, se viene temporaneamente ritirato il riconoscimento di una impresa di confezionamento, un nuovo riconoscimento può essere sollecitato da un'altra persona fisica o giuridica che eserciti l'attività di confezionamento nello stesso stabilimento dell'impresa oggetto della misura di cui sopra nel periodo durante il quale il riconoscimento è ritirato, soltanto se l'interessato fornisce la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro in questione, che tale nuova domanda di riconscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista dall'articolo summenzionato. ».
5. Nell'articolo 12 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

   « 1. In caso d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri interessati determinano i lavori cui sono associati gli organismi professionali riconosciuti nonché le condizioni in cui le imprese di confezionamento debbono presentare tramite detti organismi la loro domanda d'aiuto.

   In tal caso, gli organismi professionali riconosciuti verificano presso le imprese di confezionamento riconosciute che sono loro indicate dagli Stati membri la tenuta della contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento, nonché l'esattezza dei dati che figurano in tale contabilità. ».
6. È aggiunto il seguente articolo 12 ter :

   « *Articolo 12 ter*

   Ai fini del controllo dell'adempimento della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualsiasi olio acido di raffinazione ottenuto dall'olio d'oliva, prodotto nella CEE, deve essere mescolato, al momento della produzione, con uno dei prodotti seguenti, nelle percentuali qui di seguito indicate :

   — olio acido di raffinazione di ricino con una percentuale di 10,
   o
   — olio acido di raffinazione di sesamo con una percentuale di 10,
   o
   — olio acido di raffinazione di colza con una percentuale di 30.

   Ogni impresa di raffinazione d'olio d'oliva tiene, ai fini del controllo delle operazioni previste dal presente articolo, una contabilità di magazzino giornaliera separata per gli oli acidi di raffinazione, comprendente almeno le seguenti indicazioni :

   — quantitativi e qualità d'olio acido di raffinazione entrati nell'impresa,
   — quantitativi e qualità d'olio acido di raffinazione prodotti dall'impresa,

— quantitativi e qualità d'olio acido di raffinazione usciti dall'impresa,

— scorte di olio acido di raffinazione ripartite per qualità. ».

7. Nell'articolo 14, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo :

« L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario. Tuttavia, in Grecia, tale importo è uguale all'importo della cauzione da costituire negli altri paesi della Comunità.

Essa è costituita per il 100 % del quantitativo di olio d'oliva da importare. ».

8. Nell'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. La cauzione è svincolata su presentazione, salvo caso di forza maggiore, dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, nei sei mesi successivi alla data di immissione in libera pratica ; questa cauzione è svincolata per il quantitativo d'olio d'oliva immesso in libera pratica o, secondo i casi, per un quantitativo equivalente di olio d'oliva che risulti, in base al certificato, essere stato messo in condizione di non beneficiare dell'aiuto al consumo.

Tuttavia, per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) della tariffa doganale comune di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo per il quale la cauzione è svincolata è pari, rispettivamente, all'86 % e al 78 % del quantitativo indicato nel certificato.

Ove non si osservi il termine suindicato, la cauzione è incamerata ; tuttavia, se il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è presentato al più tardi nei sei mesi successivi alla data di scadenza di cui al primo comma, la cauzione è rimborsata.

Ove tale certificato sia presentato tra il tredicesimo e il ventunesimo mese successivo alla data di immissione in libera pratica dell'olio, la cauzione è rimborsata fatta deduzione, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, di un importo pari al 10 % della cauzione costituita.

Il termine per l'incameramento della cauzione può essere prorogato sino a nove mesi dallo Stato membro interessato se l'olio immesso in libera pratica, confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, è posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Se l'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune immesso in libera pratica è presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri è posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la cauzione è svincolata per la totalità dell'importo costituito non appena l'interessato presenti il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per un quantitativo almeno uguale al 99 % del quantitativo per il quale è costituita la cauzione.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione è svincolata proporzionalmente a tale quantitativo. ».

9. Nell'articolo 15 :

— il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, è considerato come posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'olio d'oliva :

a) che sia stato confezionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, e sia uscito da detta impresa, oppure

b) che abbia lasciato il territorio geografico della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure

c) che sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva comunitario usato nelle suddette fabbricazioni, oppure

d) per il quale sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro interessato, che l'olio importato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e recante le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stato preso in consegna tale e quale dal commercio al dettaglio o è stato utilizzato da un'industria. » ;

— il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. A richiesta delle imprese interessate, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, qualora tali imprese forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità interessata, che hanno effettivamente posto l'olio o una quantità equivalente in una delle condizioni definite nel paragrafo 1, lettere a), c) e d). Tuttavia per l'olio d'oliva contemplato al paragrafo 1, lettera d), il summenzionato certificato è rilasciato solo per l'olio di cui all'articolo 14, paragrafo 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1° novembre 1982. Le disposizioni dell'articolo 1, punto 8, si applicano alle cauzioni già costituite e non ancora incamerate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione